

Aggiornamento al martedì 18 giugno 2013

## **ACCESSO DEI CANI IN SPIAGGIA**

**Estratto dell'Ordinanza Balneare n. 1/2013 –  
Regione Emilia-Romagna (Art.4 comma 1 lett. j)**

“Sulle spiagge dei Comuni rivieraschi di cui alla presente Ordinanza E' VIETATO:

...

- a) Condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola e guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati dai fotografi o dai cine-operatori. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio al guinzaglio impegnati per il servizio di salvamento ed i cani guida per i non vedenti.

**I concessionari hanno tuttavia facoltà, nell'ambito del proprio impianto e previa autorizzazione del Comune competente per territorio** e delle autorità competenti sotto il profilo igienico-sanitario, di individuare aree debitamente attrezzate, delimitate e riservate, per l'accoglienza di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare, mantenendo una distanza minima di 10 metri dalle concessioni confinanti quando presenti.

**Nei casi di limitata larghezza o limitata profondità della concessione tale per cui non possono essere rispettati i sopra citati limiti i Comuni potranno rilasciare deroga :**

- **per concessione confinante con spiaggia libera** senza limiti di distanza da detto confine con l'area libera
- **per concessioni che posizionano le aree ognuno a confine** con l'altro senza limiti di distanza da detto confine ;
- **con dichiarazione di assenso del confinante** fino ad un massimo di 3 metri;
- **senza l'assenso del confinante** fino ad un massimo di 4 metri con divieto di accesso agli animali nella fila di ombrelloni confinanti con l'altra concessione; tale divieto vale anche per il confinante oltre che per il richiedente;

La limitata larghezza e/o profondità è da intendersi riferita allo stato di fatto dell'area concessionata ad ombreggio rapportata ai criteri delle distanze tra gli ombrelloni di cui al successivo art. 5.

I Comuni trasmettono copia dell'autorizzazione completa della documentazione tecnica che individui l'area stessa al Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche della Regione.

I Comuni, nelle zone di spiaggia libera, possono individuare, con apposita Ordinanza e previa comunicazione al Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche della Regione completa di elaborati grafici identificanti l'area interessata, le aree ove è consentito l'accesso con animali, che devono essere appositamente segnalate ed attrezzate con l'indicazione contestuale dell'orario di utilizzo e delle relative prescrizioni d'uso.

Le aree, sia libere che in concessione, destinate a tali scopi devono essere dotate di accesso indipendente. E' consentito l'utilizzo dell'accesso di stabilimenti balneari contigui qualora sia stato acquisito formale assenso dei concessionari.

**ESTRATTI DELLE ORDINANZE COMUNALI**  
**EMANATE AD INTEGRAZIONE DELL'ORDINANZA BALNEARE N. 1/2013**

**Comune di RAVENNA**  
**Ordinanza Comunale n° TL N. 567 del 17/04/2013**  
**Ordinanza Comunale n° TL N. 723 del 13/05/2013**

Per motivi di tutela, di salvaguardia e di igiene ambientale

- a) **Individua**, in via sperimentale, nelle sotto notate località, tratti di spiaggia libera dove consentire l'accesso ai cani e precisamente:

**CASALBORSETTI (RA):** tratto di spiaggia libera della lunghezza di mt. 50 circa a Sud dello stabilimento balneare "OVER BEACH";

**LIDO DI CLASSE (RA):** tratto di spiaggia libera della lunghezza di mt. 30 circa a Nord della scogliera, trasversale alla Foce del Fiume Savio.

**LIDO DI DANTE (RA):** area localizzata a sud della Foce dei Fiumi Uniti, ad una distanza di ml. 50,00 dalla Foce, con fronte pari a ml. 100,00 delimitata da cartelli;

- b) **Precisa che:**

- l'utilizzo di tale area è consentito dall'alba al tramonto fino al **30 settembre 2012**
- tali aree non sono dotate di ombreggio, acqua e servizio di salvataggio, per cui sarà cura del proprietario, per il benessere dell'animale, creare zone d'ombra e provvedere alla fornitura di acqua per l'abbeverata e la docciatura;
- HERA SPA – Sede Operativa di Ravenna – provvederà ad effettuare periodici interventi di pulizia e di risanamento dell'arenile.

- c) **Dispone che:**

- potranno accedere alla spiaggia esclusivamente i cani che siano regolarmente iscritti all'anagrafe canina;
- i cani dovranno essere mantenuti al guinzaglio, non dovranno arrecare disturbo al vicinato, non dovranno manifestare aggressività verso gli altri soggetti contemporaneamente presenti;
- **i cani potranno fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante i tratti di spiaggia sopraindicati. ;**
- **sia interdetto l'accesso ai cani femmina in periodo estrale "calore";**
- qualunque deiezione degli animali stessi dovrà immediatamente essere rimossa a cura del proprietario che dovrà essere munito di paletta/raccoglitore e riposta negli appositi contenitori all'uopo installati."

**Comune di COMACCHIO**  
**Ordinanza Comunale n° TL N. 567 del 17/04/2013**

**a) Individua, in via sperimentale, nelle sottoelencate località, tratti di spiaggia libera dove consentire l'accesso ai cani e precisamente:**

**LIDO DI SPINA:** tratto di spiaggia libera con larghezza fronte mare di circa 30 mt e profondità di circa mt. 50, adiacente lato dx Canale Logonovo;

**LIDO DI SPINA:** tratto di spiaggia libera con larghezza fronte mare di circa 30 mt e profondità di circa mt. 15, adiacente lo Stabilimento balneare denominato Jamaica;

**LIDO DEGLI ESTENSI:** tratto di spiaggia libera con larghezza fronte mare di circa 30 mt e profondità di circa mt. 50, adiacente lato dx Portocanale ;

**PORTOGARIBALDI:** tratto di spiaggia libera con larghezza fronte mare di circa 30 mt e profondità di circa mt. 30, a Sud Villaggio Emilio;

**LIDO DI VOLANO:** tratto di spiaggia libera con larghezza fronte mare di circa 80 mt e profondità di circa mt. 20, a Nord Bagno Cormorano;

**b) Precisa che:**

- l'utilizzo di tali aree è consentito dall'alba al tramonto nel periodo **01 Giugno /30 Settembre 2013;**

- tali aree non sono dotate di ombreggio, acqua e servizio di salvataggio, per cui sarà cura del proprietario, per il benessere dell'animale, creare zone d'ombra e provvedere alla fornitura di acqua per l'abbeverata e la doccia;

- dovrà essere vietato l'accesso dei cani al mare, ai sensi dell'Ordinanza n. 61/2003;

- la Ditta aggiudicataria in base a procedura di legge espletata dal Settore V, di cui alla Determinazione n. 28/2013, provvederà ad effettuare periodici interventi di pulizia e di risanamento dell'arenile oltre che ad attrezzare, recintare o perimetrare le aree secondo le indicazioni contenute nella presente ordinanza e nei pareri sopra richiamati.

**c) Dispone che:**

1) Potranno accedere alla spiaggia esclusivamente i cani che siano regolarmente iscritti all'anagrafe canina;

2) I cani devono essere mantenuti al guinzaglio di lunghezza non superiore a mt 1,50;

3) I proprietari/detentori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso;

4) I proprietari/detentori dei cani hanno l'obbligo di provvedere autonomamente all'ombreggiatura dei propri animali con idonei dispositivi, alla fornitura di acqua pulita per l'abbeverata e per eventuali docciature;

5) I proprietari/detentori dei cani devono assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle esigenze di convivenza con le persone e gli animali che usufruiscono della spiaggia libera;

6) I proprietari/detentori hanno l'obbligo di portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare ai cani in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, o su richiesta delle Autorità competenti;

7) E' interdetto l'accesso all'area dei cani di sesso femminile in periodo estrale "calore";

8) I cani devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti;

9) I proprietari/detentori dei cani devono rimuovere immediatamente qualunque deiezione prodotta dagli animali, e a tal fine devono essere muniti di palette/raccoglitori idonei, da riporre negli appositi contenitori installati nell'area.

10) Il Dirigente del Settore V curerà, tramite la Ditta aggiudicataria di cui alla Determinazione n. 28/2013, la delimitazione delle predette aree e l'installazione di adeguata segnaletica informativa comprensiva delle norme di comportamento obbligatorie per i proprietari dei cani;